

STATUTO  
CONFERENZA REGIONALE VOLONTARIATO GIUSTIZIA DELLA SICILIA

ART.1 – Costituzione

- 1) E' costituita la "Conferenza Regionale Volontariato Giustizia Della Sicilia", di seguito detta "Conferenza", ha sede legale in via Dante n°5 ad Agrigento.
- 2) La Conferenza è apartitica, non persegue fini di lucro, e ha durata illimitata.

ART.2 – Finalità

- 1) La Conferenza ha bi seguenti scopi:
  - a) Il confronto e il dialogo tra gli organismi di volontariato presenti nella regione, per promuovere politiche di giustizia sul territorio regionale e coinvolgere il maggior numero di organismi locali per un confronto ed un dialogo a livello territoriale.
  - b) Rappresentare gli organismi aderenti, operanti nei diversi settori dell'intervento sociale e volontario nell'ambito della giustizia, nei rapporti con la Regione e le istituzioni politiche e private presenti sul territorio regionale.

ART.3 – Aderenti

- 1) Sono aderenti della conferenza gli organismi che sottoscrivono il presente statuto e l'atto costitutivo, altri organismi presenti nella regione dotati di atto costitutivo e statuto che ne faranno richiesta e la cui domanda di ammissione sarà accolta dal Consiglio regionale.
- 2) Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto delle Conferenza. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio regionale.
- 3) Un rappresentante per ogni organismo aderente ha diritto di partecipare al Consiglio regionale, di votare direttamente o per delega e di recedere dall'appartenenza alla Conferenza.
- 4) Gli appartenenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e di pagare le quote sociali annuali per l'ammontare fissato dal Consiglio regionale.
- 5) La qualifica di aderente si perde, oltre che a seguito di dimissioni, per:
  - sopravvenuta incompatibilità tra questo statuto e lo statuto dell'organismo aderente;
  - violazione delle norme del presente statuto;
  - nei casi di indegnità palesi;
  - mancato pagamento della quota associativa per più di un anno.

ART.4 – Organi

- 1) Sono organi della Conferenza:
  - Il Consiglio regionale

- Il Responsabile Regionale.

#### ART. 5 – Il Consiglio Regionale

- 1) Il consiglio Regionale è composto dai rappresentanti degli organismi locali che sottoscrivono il presente statuto e l'atto costitutivo, dai rappresentanti degli organismi locali presenti nella regione che ne faranno richiesta e la cui domanda di ammissione venga accolta dal Consiglio regionale stesso. E' presieduto dal Responsabile regionale o, in sua assenza, dal Vice Responsabile regionale. Per necessità finalizzate agli obiettivi statutari può cooptare sino ad un massimo di cinque esperti che avranno solo voto consultivo.
- 2) Il Consiglio regionale si riunisce, su convocazione del responsabile o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, almeno tre volte all'anno.
- 3) Il consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei rappresentanti degli organismi aderenti e delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale quello del Responsabile.
- 4) Il Consiglio regionale ha i seguenti compiti:
  - a) Eleggere il Responsabile regionale, con voto segreto.
  - b) Eleggere il Vice Responsabile regionale, con voto segreto.
  - c) Eleggere l'economista.
  - d) Eleggere il segretario.
  - e) Fissare le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Conferenza.
  - f) Approvare il programma di attività
  - g) Approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.
  - h) Approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto, di cui all'art.13.
  - i) Stabilire l'ammontare della quota associativa a carico degli organismi aderenti.
  - j) Accogliere o rigettare le domande di ammissione degli organismi che intendono aderire alla Conferenza.
  - k) Deliberare sui casi di indegnità che possono dar luogo all'esclusione degli aderenti.
  - l) Rappresentare gli organismi associati presso la Regione e le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio regionale.

#### ART.6 – Il Responsabile regionale

- 1) Il Responsabile regionale è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza di voti, e cessa dalla carica secondo le norme del successivo art.9.
- 2) Rappresenta legalmente la Conferenza regionale, convoca le riunioni del Consiglio regionale e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni; in caso di assenza, impedimento o cessazione le sue funzioni sono svolte dal Vice Responsabile regionale.

- 3) E'componente del Consiglio direttivo della "Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia" all'interno della quale rappresenta la Conferenza regionale.

#### ART.7 L'economo.

- 1) L'economo ha i seguenti compiti:
  - a) Predisporre il progetto di bilancio e del conto consuntivo che saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio regionale.
  - b) Provvedere alla tenuta dei registri e della contabilità della conferenza.
  - c) Provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, a firma singola o a firma del Responsabile regionale fino a un tetto massimo fissato dal Consiglio regionale e a firma congiunta in ogni altro caso.

#### ART.8 – Il Segretario

- 1) Il segretario ha i seguenti compiti.
  - a) Preparare ed inviare le lettere di convocazione del Consiglio regionale ed ogni altra corrispondenza con gli associati o gli Enti pubblici e privati.
  - b) Redigere i verbali delle sedute.
  - c) Curare gli atti della Conferenza.
  - d) Custodire in archivio tutta la documentazione prodotta dalla Conferenza..

#### ART.9 Gratuità e durata delle cariche.

- 1) Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente determinate.
- 2) La durata delle cariche sociali è di tre anni e quella del Responsabile può essere riconfermata una sola volta.
- 3) Le cooptazioni effettuate decadono allo scadere del triennio di insediamento del Consiglio.

#### ART. 10 Risorse economiche.

- 1) La conferenza trae le proprie risorse economiche, per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività, da:
  - quota sociale degli organismi aderenti;
  - contributi pubblici e privati;
  - donazioni e lasciti;
  - redditi derivanti da beni mobili o immobili che fossero pervenuti alla Conferenza.

#### ART. 11 Quota sociale.

- 1) La quota associativa a carico degli organismi aderenti è fissata dal Consiglio regionale. Ha carattere annuale e non può essere restituita in caso di recesso.

ART. 12 Bilancio di previsione e conto consuntivo.

- 1) Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio di previsione il conto consuntivo, redatti dall'economista.
- 2) L'economista redige annualmente una relazione da allegare al conto consuntivo.

ART. 13 Modifiche allo statuto.

- 1) Le proposte di modifica a questo statuto possono essere presentate al Consiglio regionale da uno degli aventi diritto a partecipare al Consiglio stesso.
- 2) Le relative deliberazioni di modifica sono approvate dal Consiglio regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

ART. 14 Disposizioni finali

- 1) Il presente statuto è stilato in base alle indicazioni contenute nella Legge quadro sul volontariato n° 266/1991.
- 2) Per quanto non previsto in questo statuto valgono le disposizioni legislative in materia.